



STATUTO
dell'Associazione
"HESED – Casa Famiglia Santa Teresina "

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

Con iniziativa dei Signori:

Ruggiero Maria, Vuocolo Gerardo, Sciolla Igor.

è costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata **"HESED – Casa Famiglia Santa Teresina"** La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

Articolo 2

Nel convincimento che la forma associata consenta una maggior efficacia della solidarietà e dell'assistenza in ogni campo del sociale e sia fonte di maggior impulso per la valorizzazione delle potenzialità della beneficenza e del volontariato, scopo dell'Associazione è perseguire finalità di solidarietà nel campo dell'assistenza socio-sanitaria, di soccorso, rimozione del bisogno e del disagio psico-fisico in generale.

Principalmente l'Associazione promuove con propria gestione ogni tipo di attività con finalità di solidarietà e concreto aiuto in tutti i momenti di disagio e necessità espressa dai singoli individui o che comunque siano di rilevante impegno umanitario e di aiuto alle persone sofferenti: partecipa alle attività di altre associazioni che abbiano le medesime finalità contribuendovi economicamente e/o con supporti organizzativi; svolge attività di sensibilizzazione sociale verso i problemi delle categorie disagiate.

La gestione delle attività sociali è effettuata per il tramite dei propri aderenti e con l'ausilio di volontari e comunque si conforma alle disposizioni di legge e previdenziali vigenti in materia. Fra l'Associazione e gli aderenti all'Associazione stessa ed ai volontari non può essere pattuita e corrisposta alcuna retribuzione, può essere loro riconosciuto unicamente un rimborso delle spese effettivamente sostenute.

L'Associazione può promuovere corsi e seminari di studio collettivi od individuali, ovvero, anche, intraprendere qualsiasi attività culturale, artistica, sportiva e d'intrattenimento legata al tempo libero ed anche intraprendere tutte quelle iniziative ritenute utili ed opportune per il conseguimento dello scopo sociale, nessuna esclusa, nel rispetto, comunque, di tutte le normative che regolano le attività senza scopo di lucro non intendendo avere per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di alcuna attività commerciale. Per esempio potrà, oltre a quanto già indicato, produrre e pubblicare libri, riviste e notiziari, nonché materiali audiovisivi, indire riunioni, tavole rotonde, seminari, congressi e mostre su ogni argomento che possa interessare l'Associazione.

Potrà, infine, aderire ad altre associazioni, enti od organizzazioni di cui si condividano finalità e scopi.

Ruggiero Maria

Vuocolo Gerardo

Sciolla Igor

TITOLO II - SEDE LEGALE

Articolo 3

L'Associazione ha Sede in Riva presso Chieri, Cascina Gribuglia.

Per trasferire la sede sarà sufficiente una delibera assembleare dei soli Soci Fondatori a seguito di parere favorevole del Consiglio Direttivo, ovvero potrà essere decisa dall'Assemblea generale dei Soci.

TITOLO III - ADERENTI: SOCI E BENEFICIARI

SOCI

Articolo 4

L'adesione all'Associazione è libera.

Possono altresì aderire all'Associazione, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, altre Associazioni, Enti ed Organismi di cui si condividano finalità e scopi.

Articolo 5

L'Associazione si compone di un numero illimitato di aderenti suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo,
- b) sono Soci Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione costituita,
- c) Sono Soci Sostenitori i Soci Ordinari che in ragione dei loro maggiori contributi vengono così definiti su delibera del Consiglio Direttivo,
- d) Sono beneficiari i soggetti, persone o associazioni ed enti, a cui vengono erogati i servizi oggetto delle attività sociali.

Articolo 6

L'aspirante Socio presenta domanda nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

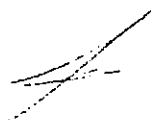
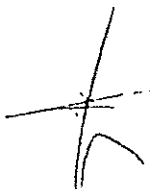
Compete al Consiglio Direttivo, anche su delega da conferirsi ad uno solo dei componenti il Consiglio, la decisione di accettare o meno il nuovo socio.

Ad accettazione avvenuta il socio ha diritto di partecipare alle attività sociali e quindi:

- di essere iscritto nel libro dei Soci;
- di frequentare i locali della Società e di partecipare alle varie manifestazioni sociali;
- di far uso delle attrezzature sociali sotto l'osservanza dei relativi regolamenti;
- di essere elettore ed essere eletto nel rispetto delle norme statutarie;
- di partecipare alle assemblee generali.

L'ammissione a socio comporta l'appartenenza alla società a tempo indefinito ed implica la conoscenza e l'accettazione incondizionata delle norme statutarie e dei regolamenti sociali ai quali è tenuto ad uniformarsi liberando la società da ogni responsabilità diretta od indiretta di qualunque genere e natura, morale e materiale, per qualsiasi evento dannoso che potesse comunque derivargli a causa e o in connessione all'attività sociale.

7
Huc



Articolo 7

Il Socio Ordinario e Sostenitore decade dalla propria qualifica su richiesta del Socio stesso o nei particolari casi previsti dal regolamento interno; la cancellazione dal libro Soci avviene per delibera del Consiglio Direttivo ed ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo dalla data di richiesta.

Articolo 8

La qualifica di Socio è intrasmissibile; essa si perde per dimissioni o per esclusione nei casi previsti dal regolamento interno.

Articolo 9

Eventuali danni causati dal socio al patrimonio sociale dovranno essere risarciti entro 10 giorni dalla data dell'invito fattogli dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

PATRIMONIO

Articolo 10

Il patrimonio dell'Associazione è così costituito:

- dai contributi effettuati inizialmente dai Soci fondatori;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- da eventuali donazioni, erogazioni, elargizioni o contributi di Enti pubblici o privati, eredità e lasciti;
- dai versamenti effettuati da coloro che aderiscono all'Associazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- dai redditi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio o realizzati nello svolgimento delle proprie attività;

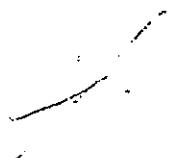
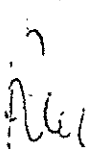
Gli eventuali residui attivi di gestione dovranno essere imputati ad un fondo da destinarsi esclusivamente al potenziamento delle strutture dell'Associazione od al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l'importo minimo del versamento da effettuarsi al momento dell'adesione.

L'adesione all'Associazione non comporta alcun obbligo di versamento, quota od esborso ulteriore rispetto al versamento originario.

I versamenti a favore del patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, salvo quello minimo determinato per l'adesione, e sono comunque a fondo perduto, in nessun caso può farsi luogo a ripetizione di quanto, a qualsiasi titolo, versato.



Il versamento, quello minimo d'adesione o altri volontariamente eseguiti, non creano alcun diritto di partecipazione ed in particolare non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili, per alcun titolo, a terzi.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 12

Gli esercizi sociali hanno periodicità primo gennaio - trentuno dicembre di ogni anno. Annualmente entro il successivo mese di aprile dovrà essere convocata in via ordinaria, a cura del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale dei Soci, per l'esame del rendiconto d'esercizio.

Articolo 13

All'Associazione è vietato distribuire a chiunque, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, attività, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Vengono qui richiamate e ne fanno parte integrante ed insostituibile le norme di cui al comma 4-quinquies dell'art. 111 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.

Articolo 15

L'Assemblea Generale è l'Organo deliberante e consultivo dell'Associazione, è strumento di confronto e dibattito ed è pertanto formata da tutti i soci: fondatori, sostenitori ed ordinari.

L'Assemblea Generale:

- a) è convocata almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione; è altresì convocata su richiesta di almeno un quinto dei Soci Ordinari;
- b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- c) delibera, su richiesta del Consiglio Direttivo, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo stesso;
- c) elegge, fra coloro che sono soci ordinari o sostenitori da almeno diciotto mesi, purché maggiorenni, i componenti il Consiglio Direttivo;
- f) delibera su ogni argomento ed attività inerente gli scopi e la vita dell'Associazione;
- g) delibera sulla destinazione degli avanzi di gestione, dei fondi, riserve, attività comunque denominate qualora consentito dallo Statuto Sociale e dalle Leggi;
- h) istituisce ed elegge, definendone il numero, i componenti del Collegio dei Probiviri;
- i) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono indette di norma con avviso scritto affisso all'Albo Sociale almeno 20 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di particolare urgenza per cui il termine viene ridotto a 7 giorni liberi. L'avviso di convocazione oltre a contenere l'indicazione degli argomenti da trattare deve precisare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti all'assemblea stessa e sono vincolanti per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti; l'Assemblea vota per alzata di mano; su decisione del Presidente dell'assemblea o su richiesta della maggioranza dei votanti, ed in casi di particolare rilevanza, può essere effettuata a scrutinio segreto; in caso di parità il voto del Presidente dell'assemblea vale il doppio. Nel solo caso previsto al precedente punto i) è necessario, per l'approvazione, del voto favorevole di due terzi dei presenti.

Tutti i Soci hanno diritto ad un voto; possono farsi rappresentare, per delega, da un altro socio; ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Le candidature a partecipante al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori, al Collegio dei Proibiviri devono essere proposte al Consiglio Direttivo in carica almeno 15 giorni prima dell'adunanza, è facoltà del Consiglio Direttivo respingere la candidatura ove siano ravvisati intenti ed interessi del singolo in contrasto con quelli dell'Associazione. Il candidato respinto può chiedere l'intervento del Collegio dei Proibiviri i quali dovranno decidere entro non oltre il termine di due giorni prima dell'adunanza.

Articolo 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e deliberante, per quanto delegatogli, dell'Associazione, ivi compreso l'ambito amministrativo.

Al Consiglio Direttivo è demandata la gestione dell'Associazione ed è di sua competenza disporre quanto ritenuto più opportuno per il conseguimento dello scopo sociale; provvede alla gestione amministrativa del patrimonio dell'Associazione ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza semplice, fra i propri componenti il Presidente del Consiglio Direttivo; elegge, con la medesima maggioranza, anche fra persone esterne al Consiglio Direttivo, il Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da almeno tre Componenti salva diversa disposizione dell'Assemblea Generale dei Soci; ne fanno comunque parte, di diritto, i Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo dura incarica tre anni ovvero, sino a revoca con deliberazione da parte dell'Organo che lo ha eletto; i propri componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto di norma dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di suo impedimento sarà presieduto dal componente più anziano di iscrizione all'Associazione. Delibera a maggioranza ed in caso di parità il voto del Presidente della riunione vale il doppio. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se convocato con qualsiasi mezzo almeno 7 giorni prima e con la presenza di almeno due terzi dei propri componenti.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- dispone sul modo di gestire la cosa comune e la vita sociale direttamente ed attraverso il Regolamento Interno;
- ha la funzione di garanzia statutaria;
- convoca nei modi e nei termini stabiliti l'Assemblea Generale dei Soci;
- indica, per l'approvazione, all'Assemblea Generale dei Soci il numero dei propri componenti in considerazione delle effettive necessità gestionali;

- redige il rendiconto consuntivo ed il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci ma, è consentito delegare, definendone gli ambiti, uno dei propri componenti allo specifico compito, delibererà altresì sul loro recesso;
- provvede alla redazione del Regolamento Interno di cui ne è, nel contempo, organo di controllo e vigilanza;
- determina l'importo della quote minima d'adesione;
- delibera sull'iscrizione dei Soci Ordinari nella particolare sezione dei Soci Sostenitori;

Qualora venisse a mancare un componente del Consiglio Direttivo si procederà al reintegro per surroga in favore del primo non eletto, in mancanza il Consiglio può funzionare con un numero inferiore di componenti.

E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire unità locali operative secondarie, su tutto il territorio nazionale, definendone attività, autonomia e delegando le responsabilità gestionali connesse.

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Nei casi previsti dalle Leggi ovvero su iniziativa dell'Assemblea Generale dei Soci può essere costituito il Collegio dei Revisori dei Conti. Se istituito è formato da uno o più Revisori secondo le necessità individuate dall'Assemblea Generale dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione dei fondi ed accerta la regolare tenuta dei libri sociali e contabili, la regolare tenuta della contabilità e la regolarità del bilancio consuntivo. Dell'attività svolta dà evidenza nei propri verbali e riferisce all'Assemblea Generale dei Soci. I componenti del Collegio partecipano di diritto alle adunanze degli organi sociali, hanno facoltà d'intervento ma non di voto.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni, fatta salva la facoltà di deliberarne la decadenza da parte dell'Organo che lo ha eletto; i suoi componenti sono rieleggibili.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere e Proboviro.

In caso venisse a mancare un componente del Collegio si procede alla ricomposizione del numero per surroga del primo non eletto ovvero, in mancanza il Collegio potrà funzionare con un numero minore di componenti.

Articolo 18

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea Generale dei Soci.

E' compito del Collegio dirimere le controversie che dovessero sorgere fra i Soci e fra i Soci e l'Associazione circa l'esecuzione o l'interpretazione dello Statuto Sociale e del Regolamento interno, nonché negli altri casi previsti. Il giudizio del Collegio è inappellabile e deve essere emesso secondo equità e senza alcuna formalità di procedura entro 60 giorni dalla richiesta effettuata da una delle parti ovvero nel minor tempo nei casi previsti dallo Statuto o dal Regolamento.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di Consigliere e Revisore.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni, fatta salva la facoltà di deliberarne la decadenza da parte dell'Organo che lo ha eletto; i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso venisse a mancare un componente del Collegio si procede alla ricomposizione del numero per surroga del primo non eletto, in mancanza il Collegio potrà funzionare con un numero minore di componenti.

TITOLO VI - CARICHE SOCIALI

Articolo 19

Le Cariche Sociali dell'Associazione sono:

- il Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo
- il Vice Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario
- Il Consigliere.

Articolo 20

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione: gli è demandata la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché la responsabilità ed il coordinamento della vita sociale e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che impegnino l'Associazione sia nei confronti dei Soci sia nei confronti dei terzi; può delegare, definendone gli ambiti, ad uno o più consiglieri, parte dei propri poteri.

Il Presidente dura in carica tre anni, fatta salva la facoltà di deliberarne la decadenza da parte dell'Organo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Articolo 21

CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consigliere ha il compito di collaborare con le altre cariche dell'Associazione al corretto svolgimento della vita sociale.

Il Consigliere dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Può decadere dalla carica su proposta anche di uno solo dei membri del Consiglio Direttivo in caso di provata nolenza o di assenza ingiustificata protrattasi per almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo; tale eventualità è esclusa di diritto nei confronti dei Soci Fondatori.

Articolo 22

SEGRETARIO

Il Segretario ha il compito della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Il Segretario dura in carica tre anni, fatta salva la facoltà di deliberarne la decadenza da parte delle Cariche Sociali che lo hanno nominato; è rieleggibile.

Il Segretario, definendone l'ambito e previa approvazione del Consiglio Direttivo, può delegare parte dei propri poteri.



TITOLO VII - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI

Articolo 23

Gli Organi dell'Associazione e le Cariche Sociali sono operanti dal momento del loro insediamento.

Alla scadenza del mandato di cui sono depositari rimangono in carica sino al momento delle elezioni di rinnovo.

Articolo 24

Gli Organi dell'Associazione si riuniscono:

- Ogniqualvolta siano convocati dalla Carica Sociale cui compete la convocazione.
- Quando in forma scritta ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei Componenti l'Organo interessato; in tale ipotesi la data della riunione deve essere fissata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 25

Le riunioni degli Organi dell'Associazione:

- Devono essere convocate tramite idoneo mezzo di comunicazione, di regola mediante avviso esposto nell'Albo Sociale, con l'indicazione nell'ordine del giorno degli argomenti da trattare e, tranne nei casi di motivata urgenza, convocate con almeno 20 giorni di preavviso, tale termine è ridotto a sette giorni per la convocazione del Consiglio Direttivo.
- Sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza è sostituito dal Consigliere più anziano d'iscrizione a libro Soci.
- Tranne nei casi eventualmente previsti in altri articoli del presente Statuto, di norma si intendono validamente costituite ed atte a deliberare qualunque sia il numero dei partecipanti.

Articolo 26

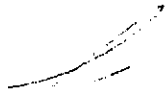
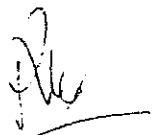
Le delibere degli Organi dell'Associazione:

- Avvengono con voto palese; si procede a scrutinio segreto qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei partecipanti aventi diritto al voto.
- Tranne nei casi eventualmente previsti in altri articoli del presente Statuto, sono assunte a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità il voto del Presidente di riunione vale doppio.

Articolo 27

I verbali delle riunioni degli Organi dell'Associazione:

- Devono essere redatti da un Segretario di riunione all'uopo nominato, cui compete altresì verificare la validità delle convocazioni, il rispetto dell'ordine del giorno e la validità delle delibere.
- Devono essere sottoscritti dal Presidente e del Segretario di riunione con l'apposizione della loro firma in calce.



TITOLO VIII - DECADENZE E SURROGHE

Articolo 28

Il Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato da assumersi con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, può deliberare la decadenza:

- dalla qualifica di Socio Ordinario e Sostenitore;
- dall'incarico demandato al Socio.

Articolo 29

Nelle ipotesi di decadenza di cui al precedente articolo, o per qualsivoglia altra ragione, l'Organo preposto provvederà, per cooptazione, al conferimento della carica vacante.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale e in relazione alle esigenze della vita associativa, è data ampia facoltà all'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, di apportare in futuro al presente Statuto le modifiche e/o integrazioni ritenute opportune.

Articolo 31

Eventuali controversie statutarie e liti interne sono demandate al giudizio inappellabile del Collegio dei Proviviri.

Articolo 32

L'Associazione dura sino a quando l'Assemblea Generale, con voto favorevole di almeno 2/3 dei partecipanti aventi diritto al voto, ne deliberi lo scioglimento.
In caso di scioglimento l'assemblea provvederà a nominare un Liquidatore che provvederà a liquidazione ultimata a suddividere ed assegnare il patrimonio risultante ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Articolo 33

Il primo Consiglio Direttivo è eletto dai Soci Fondatori costituiti all'uopo in Assemblea Generale.

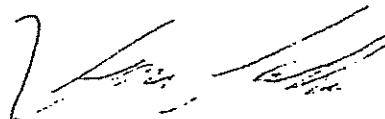
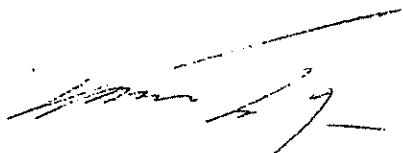
Articolo 34

Per tutto quanto ivi non previsto si applicano le norme legislative vigenti per le Associazioni senza scopo di lucro.

Approvato all'unanimità.
I soci fondatori.

24.02.2003

Ruggiero Milano



94 PPPo

Per il Contribuente



MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO

90019750018

UFFICIO COMPETENTE

CHIERI

DENOMINAZIONE

"HESED-CASA FAMIGLIA SANTA TERESINA"

NAT. GIUR.

12

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

CASCINA GRIBUGLIA

C. A. P.

10020

COMUNE

RIVA PRESSO CHIERI

PROV.

TO

RAPPRESENTANTE: COGNOME

RUGGIERO

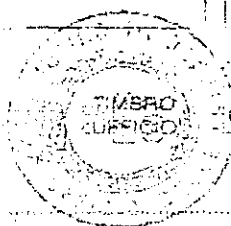
NOME

MARIA

CODICE FISCALE

RGGMRA61H44G286D

DATA: 25/02/2002



UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

CHIERI

FUNZIONARIO

AVVERTENZE

- Il presente certificato viene rilasciato dagli uffici delle Imposte Dirette soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA. Il numero di codice fiscale così attribuito rimane invariato nel corso delle attività svolte dal soggetto anche nel caso in cui questo sia tenuto, nel successivo inizio di nuova attività, a presentare la dichiarazione IVA.
- Il soggetto al quale è stato attribuito un certificato di codice fiscale con dati identificativi errati e che non riceva successiva comunicazione dall'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del certificato all'Ufficio delle Imposte Dirette competente per chiedere la correzione di tali dati.
- Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio delle Imposte Dirette competente.
- A decorrere dal 1° gennaio 1970 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
 - attestati, relativamente all'emittente;
 - richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
 - dichiarazioni annuali IVA;
 - domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.
- La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è contenuta nell'art. 2 del D.L. 22 novembre 1975, n. 231, e nell'art. 21 del D.L. 28 febbraio 1971, n. 30, e nel Circolare Ministeriale d'attuazione.